

DIPARTIMENTO
“ORGANISMO DI MEDIAZIONE”
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia

Addì 22 marzo 2012, alle ore 12:00, in La Spezia, presso la sala avvocati sita al piano primo del palazzo di giustizia, sono presenti, previa convocazione di tutti i componenti, gli avv.ti Alessandro Cardosi (presidente), Carmelo Maurizio Sergi (segretario), Paolo Burla, Matteo Vicini e Tommaso Trapasso.

Vengono approvate, ad integrazione di quanto già specificato in data 09.03.2012, ulteriori modifiche al regolamento del Dipartimento “Organismo di Mediazione” approvato, in prima stesura, in data 31.03.2011.

In particolare dopo l’articolo 2 lettera D) viene aggiunto: **“salvo l’ipotesi di obbligatorietà del tentativo”**.

All’art. 3 comma 4 il termine onere viene sostituito con quello di **“facoltà”** e dopo “termine viene abrogata la dizione **“perentorio”**. Al termine del predetto comma quattro, dopo “mediazione” viene aggiunto: **“Oltre a quanto previsto dalla tabella della indennità, saranno da corrispondere le spese vive documentate”**.

Il comma 4 dell’articolo 5 viene così integralmente sostituito: **“Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, il Dipartimento “O.d.M.” provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell’oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).**

Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del

responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo"

All'art. 10 comma 2, dopo l'espressione "non hanno effetto" viene aggiunto: "sui procedimenti in corso; essi proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso."

All'art. 11 comma sette, dopo "domanda giudiziale" è aggiunto: per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; al comma 8 dopo "L'indennità dovuta" è aggiunto: "- ad eccezione del tentativo obbligatorio di mediazione -". Al comma 9 dopo "complessità o difficoltà dell'affare" è aggiunto: "- ad eccezione del tentativo obbligatorio di mediazione".

*MEDIATORI ESPERTI IN RAPPORTI DI CONSUMO, NUOVI INSERIMENTI:
AVV. TI ELISABETTA AMBROSINI, FRANCESCA CASANI, MASSIMO BARBIERI.*

Viene, infine, approvata l'allegata tabella prevista dall'art. 16, comma 4, del Regolamento di Attuazione del D.Lgs. n. 28/10.

Al termine delle suddette modifiche e parziali abrogazioni, il testo regolamentare risulta quello allegato al presente verbale, con le evidenziazioni in grassetto e grassetto sottolineato.

La seduta si scioglie alle ore 13:00.

Il segretario Avv. Carmelo Maurizio SERGI
Per il Presidente Avv. Alessandro CARDOSI

